

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Visti i decreti legislativi n. 267/2000 e n.165/2001;

Visto in particolare l'art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto Sindacale n. 191 del 01/04/2026 con il quale lo scrivente è stato nominato Dirigente *ad interim* del Settore Affari istituzionali;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2026-2028;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2026-2028;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 23/03/2025 con la quale è stato approvato il PIAO 2025/2027;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- l'art.107 commi da 1 a 6 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n.267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile degli Enti Locali;
- l'art. 183 del D.Lgs. n.267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli Enti Locali;
- l'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 che dispone in materia di determina a contrarre;
- il D.Lgs. n . 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento dei lavori servizi e forniture per l'affidamento di incarichi approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 26 del 20.02.2014 e modificato con successiva Delibera n. 50 del 23.04.15;

Premesso che:

- in data 27/04/2016 è stato adottato il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il predetto regolamento è applicato a decorrere dal 25/05/2018;
- ai sensi del regolamento U.E n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali tutte le amministrazioni pubbliche devono impostare un nuovo sistema di protezione dei dati, fondato sul principio di responsabilizzazione (accountability) in cui rientrano i seguenti adempimenti obbligatori:
 - analisi del rischio: analisi e mappatura dei trattamenti dei dati, al fine di individuare i trattamenti a maggior rischio di trattamento illecito;
 - valutazione del rischio: DPIA (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati), per i soli trattamenti a maggior rischio;
 - trattamento del rischio: tenuta di un registro dei trattamenti, definizione e attuazione misure di sicurezza tecniche e organizzative;
 - nomine di: DPO (Data protection officer) o RPD, Responsabili e Incaricati dei trattamenti;
 - elaborazione dei documenti gestionali per Titolare, RPD, Responsabili e Incaricati;
 - formazione e aggiornamento costante di RPD, Responsabili, Incaricati;
 - monitoraggio per testare, verificare e valutare l'efficacia delle misure adottate;
- il menzionato Regolamento prevede l'obbligo per il titolare, o il responsabile del trattamento, di designare il RPD "quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali" (art. 37, paragrafo 1, lett. a);

Evidenziato che l'articolo 38 del RGPD stabilisce specifiche garanzie atte a consentire ai Responsabili della protezione dei dati di operare con un grado sufficiente di autonomia all'interno dell'organizzazione, mentre il rapporto diretto con il vertice amministrativo garantisce che quest'ultimo venga a conoscenza delle indicazioni e delle raccomandazioni fornite dal Responsabile della protezione dei dati nell'esercizio delle funzioni di informazione e consulenza a favore del Titolare del trattamento/Responsabile. La nomina di un RPD interno all'ente, quindi, è possibile ma a condizione che venga creata una struttura ad hoc con la designazione di un dirigente ovvero un funzionario di alta professionalità che possa svolgere le proprie funzioni in totale autonomia e indipendenza. Nel caso di Responsabile della protezione dei dati interno, qualora il soggetto designato sia sottoposto ad un'altra figura (come il funzionario inquadrato in un'unità organizzativa e quindi subordinato ad un dirigente), questo rapporto potrebbe impedire al Responsabile della protezione dei dati lo svolgimento con la dovuta autonomia delle proprie mansioni. In tal senso si è espresso anche il Garante per la protezione dei dati personali che con delibera 29 aprile 2021 (in G.U. n. 132 del 4 giugno 2021) con cui ha adottato un documento di

indirizzo su: designazione, posizione e compiti del responsabile della protezione dei dati in ambito pubblico. In base all'attuale assetto organizzativo dell'Ente, preso atto che tutti i dirigenti, a vario titolo, sono Responsabili del trattamento di dati (data processor) e che non sono presenti unità operative rette da P.O. o E.Q. con i livelli di autonomia ed indipendenza richiesti dal RGPD, in conformità alle direttive impartite dal Garante per la protezione dei dati personali con delibera 29 aprile 2021, andrebbe creata una struttura ex novo. Tale ipotesi, però, non è praticabile per ragioni legate a una situazione di carenza del personale per cui occorre fare ricorso procedere con un affidamento ad hoc del servizio all'esterno.

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n. 297 del 03/03/2026 è stato affidato, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. "b", del decreto legislativo n. 36/2023, il servizio di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) – Data Protection Officer (DPO) al professionista Dott. Alfonso Maria Avallone, con sede legale a ***** per la durata di n. 12 mesi dal 03/03/2025 al 03/03/2026;
- il professionista ha svolto il precedente servizio con piena soddisfazione dell'Amministrazione, garantendo correttezza, puntualità ed efficacia nell'esecuzione delle prestazioni richieste;

Dato atto che, a seguito di verifica informale del mercato di riferimento, non risultano presenti ulteriori operatori economici in grado di garantire l'espletamento del medesimo servizio con le stesse caratteristiche e modalità operative;

Tenuto conto dell'accertata documentata assenza di alternative in relazione al settore merceologico di interesse oltre che dell'accurata esecuzione del precedente affidamento;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento del servizio al medesimo professionista, in considerazione della comprovata affidabilità dimostrata nello svolgimento del servizio precedente e della specificità dell'attività richiesta;

Verificato che il servizio in oggetto non risulta disponibile tra le categorie merceologiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a. e pertanto risulta possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi della normativa vigente;

Considerato che:

- sulla base di un'indagine di mercato, per i servizi offerti corrispondenti alle esigenze dell'amministrazione, il citato professionista si è dimostrato economicamente competitivo;
- che il citato professionista ha comunicato con prot. n. 54826 del 20/04/2026 la propria disponibilità a offrire i servizi offerti quale Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) – Data Protection Officer (DPO) per l'annualità 2026, alle medesime condizioni economiche e contrattuali dell'annualità precedente

Dato atto che lo stesso è in possesso, come da documentazione agli atti dell'Ufficio, di un'esperienza pregressa idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Richiamati:

- l'art.17 comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, prevede che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'art.17 comma 2, D. Lgs. n. 36/2023, a norma del quale *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale”*;
- l'art. 3, dell'Allegato I.1 del D. Lgs. n. 36/2023,, in virtù del quale per *«affidamento diretto» si intende l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*;
- l'Allegato II.1 del D. Lgs. n. 36/2023, afferente agli *“Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”*;
- l'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Precisato che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è acquisire la fornitura del servizio di consulenza di Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RDP) – Data Protection Officer (DPO);
- l'importo del contratto è complessivamente pari ad € 4.900,00 annuali, comprensivi di tutti gli oneri fiscali;
- è stato acquisito il seguente CIG: BB643C4CF3
- il contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs n. 36/2023, è stipulato *“per gli affidamenti diretti mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/07/2014”*;
- il contraente viene scelto attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023;

- sul piano tecnico, l'offerta è rispondente ai requisiti fissati dalla Stazione Appaltante ed è congrua dal punto di vista economico;
- la fornitura in oggetto, stante l'importo stimato, non presenta interesse transfrontaliero;

Ritenuto di affidare il detto servizio al Dott. Alfonso Maria Avallone, con sede legale a***** per un totale complessivo di euro 4.900,00 annuali, comprensivi di tutti gli oneri fiscali, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 47881 del 02/04/2026 il dott. Alfonso Maria Avallone ha dichiarato di essere iscritto alla gestione separata INPS ed è in posizione regolare nei confronti di INPS ed INAIL, come si evince dal Durc prot. n. INPS_49070009 del 20/01/2026, scadenza 20/05/2026;

- con nota prot. n. 38424 del 16/03/2026, in sede di liquidazione del precedente periodo, sono stati richiesti i controlli sulla regolarità tributaria ed extratributaria della società in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dell'allora vigente Regolamento per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione ed elusione dei tributi e delle entrate comunali approvato, con delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 18/09/2020, e sostituito dal Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 30/07/2021, che all'art. 3 conferma la necessità di effettuare le medesime verifiche sulla regolarità tributaria ed extratributaria;

- con nota prot. 38628 del 16/03/2026, il Comando di Polizia Municipale ha rappresentato l'assenza di situazioni debitorie a carico del dott. Alfonso Maria Avallone;

- con mail prot. 50341 del 10/04/2026 la Publiservizi, con riferimento alla regolarità tributaria, comunicava che il dott. Alfonso Maria Avallone non risulta soggetto passivo per il Comune di Giugliano in Campania per i tributi;

- con mail prot. 50141 del 09/04/2026 la Publiservizi, con riferimento al servizio idrico e tributi, comunicava che a carico del dott. Alfonso Maria Avallone non risulta titolare di utenze idriche nel territorio comunale;

- ai sensi dell'art. 2 comma 5 del nuovo Regolamento per l'applicazione delle misure di contrasto all'evasione ed elusione dei tributi e delle entrate comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86/2021, l'attestazione di regolarità rilasciata dall'ufficio competente ha una validità di 4 mesi dal rilascio;

Rilevato che con nota prot. 54874 del 20/04/2026 sono state acquisite le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione del possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex art. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del d.lgs. 36/2023;

- dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. "tracciabilità dei flussi finanziari";

- accettazione delle clausole codice di comportamento aziendale dell'ente approvato approvato con delibera di Giunta Comunale n° 100 del 05.08.2021 e direttiva in merito ai divieti post-employment (pantouflage) art. 1, co. 42, della l. 190/2012 - art.53 co. 16-ter del d. lgs. 165/2001;

Appurato che:

- l'art.50 del D.Lgs.36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità (...) b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- che ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che non sussistono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi del Dirigente, firmatario del presente atto;

Dato atto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Attestato, infine, che il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui agli artt. 23 e 37 D.Lgs n. 33/2013 ed all'art. 1, commi 16 e 32 L. n. 190/2012 e, pertanto, una volta

consecutivi ed altresì in apposito elenco nella Sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.lgs. 33/2013;

10) di dare atto che i dati personali sono stati trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Il Dirigente

Dott. Andrea Euterpio